



the global voice of  
the legal profession®

Adottate con delibera dell'IBA  
Council  
del 25 maggio 2013  
International Bar Association

## **A Note on Translations**

This document was originally prepared in English by a working group of the International Bar Association and was adopted by IBA Council Resolution.

In the event of any inconsistency between the English language versions and the translations into any other language, the English language version shall prevail.

Translated by: Massimo Benedettelli, Luca G. Radicati, Federica Serrantoni, Flavio Ponzano and Lucia Pontremoli of Arbitration and Litigation, Milan, Italy and Giovanni Minuto of Bonelli Erede, Milan, Italy.

Reviewed by: Noiana Marigo, Giulia Previti and Francesca Loreto of Freshfields Bruckhaus Deringer, New York, United States of America.

Adottate con delibera dell'IBA  
Council  
del 25 maggio 2013  
International Bar Association

Adottate con delibera dell'IBA  
Council  
del 25 maggio 2013  
International Bar Association



the global voice of  
the legal profession®

International Bar Association  
4th Floor, 10 St Bride Street  
London EC4A 4AD United  
Kingdom  
Tel: +44 (0)20 7842 0090  
Fax: +44 (0)20 7842 0091  
[www.ibanet.org](http://www.ibanet.org)

ISBN: 978-0-948711-27-5

Tutti i diritti sono riservati  
© International Bar Association 2013

Il materiale protetto da questo avviso non può essere riprodotto o utilizzato in nessuna sua parte, né utilizzato in qualsiasi forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, ivi compresa la fotocopiatura, la registrazione, ovvero qualsiasi altro metodo per conservare o rendere le informazioni reperibili, senza il permesso scritto del titolare del diritto d'autore.

---

# Indice

Membri del Gruppo di Lavoro	i
L'IBA Arbitration Committee	iv
Le Linee Guida	
Preambolo	1
Definizioni	2
Applicazione delle Linee Guida	4
Rappresentanza delle Parti	5
Comunicazioni con gli Arbitri	6
Allegazioni al Tribunale Arbitrale	7
Scambio di Informazioni e <i>Disclosure</i>	9
Testimoni e Consulenti Tecnici	11
Provvedimenti in caso di Condotta Scorretta	13

---

# Membri del Gruppo di Lavoro

Alexis Mourre

*Co-Chair, IBA Arbitration Committee*

*Castaldi Mourre & Partners*

*Paris, France*

Eduardo Zuleta

*Co-Chair, IBA Arbitration Committee*

*Gómez-Pinzón Zuleta*

*Bogotá, Colombia*

Julie Bédard

*Chair, Task Force*

*Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP*

*New York, USA*

Funke Adekoya

*Álex*

*Falomo Ikoyi, Lagos, Nigeria*

José María Alonso

*Baker & McKenzie*

*Madrid, Spain*

Cyrus Benson

*Gibson, Dunn & Crutcher LLP*

*London, England*

Louis Degos

*K & L Gates LLP*

*Paris, France*

Paul Friedland

*White & Case LLP*

*New York, USA*

Mark Friedman

*Co-Chair, IBA Arbitration Committee 2011–2012*

*Debevoise & Plimpton LLP*

*New York, USA*

Judith Gill QC

*Co-Chair, IBA Arbitration Committee 2010–2011*

*Allen & Overy LLP*

*London, England*

Christopher Lau

*Maxwell Chambers*

*Singapore*

---

Laurent Levy

*Levy Kaufmann-Kohler  
Geneva, Switzerland*

Torsten Lorcher

*CMS Hasche Sigle  
Cologne, Germany*

Fernando Mantilla-Serrano

*Shearman & Sterling LLP  
Paris, France*

Yoshimi Ohara

*Nagashima Ohno & Tsunematsu,  
Tokyo, Japan*

William Park

*Boston University School of Law  
Boston, Massachusetts, USA*

Kenneth Reisenfeld

*Patton Boggs LLP  
Washington, DC, USA*

Catherine Rogers

*Penn State, The Dickinson School of Law  
University Park, Pennsylvania, USA*

Arman Sarvarian

*University of Surrey, School of Law  
Guildford, England*

Anne-Véronique Schlaepfer

*Schellenberg Wittmer  
Geneva, Switzerland*

Margrete Stevens

*King & Spalding, LLP  
Washington, DC, USA*

Claus von Wobeser

*Co-Chair, IBA Arbitration Committee 2005–2006  
Von Wobeser y Sierra, SC  
México DF, México*

Alvin Yeo

*Wong Partnership LLP  
Singapore*



---

## **Sull'IBA Arbitration Committee**

Istituito in seno alla Legal Practice Division dell'International Bar Association come comitato per lo studio delle leggi, della prassi e delle procedure relative all'arbitrato delle controversie transnazionali, l'Arbitration Committee conta attualmente oltre 2.600 membri provenienti da 115 paesi, e il numero dei membri è in costante crescita.

Mediante le sue pubblicazioni e convegni, l'Arbitration Committee si propone di condividere le conoscenze in materia di arbitrato internazionale, di promuoverne l'utilizzo e migliorarne l'efficacia.

L'Arbitration Committee ha pubblicato diverse regole e linee guida, ampiamente riconosciute dalla comunità dell'arbitrato come espressione delle migliori prassi arbitrali, quali le Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale, come modificate nel 2010, le Linee Guida IBA sui Conflitti di Interesse nell'Arbitrato Internazionale, attualmente in fase di revisione, e le Linee Guida IBA sulla Redazione di convenzioni arbitrali. Inoltre l'Arbitration Committee pubblica un bollettino semestrale e organizza convegni, seminari e sessioni formative in tutto il mondo.

In seno all'Arbitration Committee operano dei sottocomitati permanenti e, a seconda delle esigenze, vengono istituiti gruppi di lavoro su questioni specifiche.

Al momento della pubblicazione delle presenti Linee Guida, nell'Arbitration Committee operano – in aggiunta al Gruppo di Lavoro sulla Condotta dei Difensori – tre sottocomitati, ossia il sottocomitato sui Trattati in Materia di Investimenti, il sottocomitato sui Conflitti di Interesse e il sottocomitato dei Giovani Professionisti dell'Arbitrato.



## **Le Linee Guida**

### **Preambolo**

L'Arbitration Committee dell'IBA ha istituito il Gruppo di Lavoro sulla Condotta dei Difensori nell'Arbitrato Internazionale (il "Gruppo di Lavoro") nel 2008.

Il mandato del Gruppo di Lavoro era di approfondire le questioni relative alla condotta dei difensori e alla rappresentanza delle parti nell'arbitrato internazionale che sono oggetto di regole e norme diverse e potenzialmente confliggenti. Nella fase iniziale il Gruppo di Lavoro si è impegnato a verificare se tale diversità di norme e prassi potesse compromettere la correttezza ed integrità di fondo dei procedimenti arbitrali internazionali e se linee guida internazionali sulla rappresentanza delle parti nell'arbitrato internazionale potessero essere d'ausilio alle parti, ai difensori e agli arbitri. Nel 2010 il Gruppo di Lavoro ha commissionato un sondaggio (il "Sondaggio") per studiare tali questioni. Le risposte al Sondaggio sono state favorevoli all'elaborazione di linee guida internazionali sulla rappresentanza delle parti.

Una bozza di testo delle linee guida è stata sottoposta dal Gruppo di Lavoro ai membri dell'Arbitration Committee nell'ottobre 2012 e poi è stata rivista da questo che ha consultato professionisti esperti dell'arbitrato, arbitri e istituzioni arbitrali. La bozza di linee guida è poi stata inviata per commenti a tutti i membri dell'Arbitration Committee.

A differenza che nel contesto giudiziario nazionale, in cui i difensori sono soggetti ad un unico corpo di regole di condotta professionale che ben conoscono, i rappresentanti di parte nell'arbitrato internazionale possono essere soggetti a sistemi di regole e norme nazionali diversi e potenzialmente confliggenti. Le norme e le regole applicabili alla rappresentanza di parte nell'arbitrato internazionale possono comprendere quelle della giurisdizione di origine del rappresentante di parte, della sede dell'arbitrato e del luogo fisico dove si tengono le udienze. Il Sondaggio ha rivelato una forte incertezza tra gli intervistati su quali regole si applichino alla rappresentanza di parte nell'arbitrato internazionale. Il rischio di confusione può aumentare qualora singoli difensori, che lavorano insieme all'interno di uno studio legale o in virtù di un rapporto di co-difesa, siano abilitati alla pratica forense in più Stati che adottano regole e

norme confliggenti.

Oltre al rischio di incertezza, le regole e le norme elaborate per il contenzioso giudiziale domestico potrebbero essere poco adatte ai procedimenti arbitrali internazionali. Nell'arbitrato internazionale si sono, infatti, sviluppate prassi e procedure specifiche, per tenere conto delle differenze giuridiche e culturali tra i partecipanti oltre che del carattere complesso e multinazionale delle controversie. Di contro, le regole e norme di condotta professionale nazionali mirano ad applicarsi nell'ambito di culture giuridiche specifiche, secondo procedure nazionali consolidate.

Le Linee Guida IBA sulla Rappresentanza delle Parti nell'Arbitrato Internazionale (le "Linee Guida") sono ispirate al principio secondo cui i rappresentanti delle parti dovrebbero agire con integrità e lealtà e dovrebbero astenersi da attività volte a provocare ritardi o spese inutili, comprese le tattiche ostruzionistiche del procedimento arbitrale.

Come i Principi Internazionali sulla Condotta per la Professione Legale, adottati dall'IBA il 28 maggio 2011, le Linee Guida non intendono sostituire le norme imperative di legge o le regole professionali o disciplinari altrimenti applicabili, né i regolamenti arbitrali pattuiti, che siano rilevanti o applicabili alle questioni di rappresentanza della parte. Esse non intendono neppure conferire ai tribunali arbitrali poteri riservati agli ordini degli avvocati o ad altri ordini professionali.

L'uso del termine linee guida piuttosto che regole mira ad evidenziarne la natura contrattuale. Le parti possono quindi adottare le Linee Guida in tutto o in parte mediante accordo. I tribunali arbitrali possono anche applicare le Linee Guida a propria discrezione se ritengono di averne il potere, fatte salve le norme imperative applicabili.

Le Linee Guida non mirano a limitare la flessibilità dell'arbitrato internazionale, che ne è uno dei vantaggi principali, e le parti e i tribunali arbitrali le possono adattare alle particolari circostanze del singolo arbitrato.

## **Definizioni**

Nelle Linee Guida IBA sulla Rappresentanza delle Parti nell'Arbitrato Internazionale:

*"Arbitro"* indica un arbitro nell'arbitrato;

*"Arbitro di Nomina di Parte"* indica un Arbitro nominato o designato da una o più Parti;

“*Arbitro Presidente*” indica un Arbitro unico o un presidente del Tribunale Arbitrale;

“*Comunicazioni Dirette*” indica comunicazioni orali o scritte tra un Rappresentante di Parte ed un Arbitro o un potenziale Arbitro, senza che la controparte o le controparti siano presenti o ne siano a conoscenza;

“*Condotta Scorretta*” indica una violazione delle presenti Linee Guida o una qualsiasi altra condotta ritenuta dal Tribunale Arbitrale contraria ai doveri di un Rappresentante di Parte;

“*Consapevolmente*” significa con l’effettiva conoscenza del fatto in questione;

“*Consulente Tecnico*” indica un ente o una persona che compare di fronte al Tribunale Arbitrale per fornire un’analisi tecnica e una valutazione su questioni specifiche indicate da una Parte o dal Tribunale Arbitrale;

“*Documento*” indica uno scritto, comunicazione, immagine, disegno, programma o dato di qualsiasi tipo, registrato o conservato su carta o su supporto elettronico, audio, video o con qualsiasi altro mezzo;

“*Istanza di Produzione*” indica una istanza scritta presentata da una Parte affinché un’altra Parte produca Documenti;

“*Linee Guida*” indica le presenti Linee Guida IBA sulla Rappresentanza delle Parti nell’Arbitrato Internazionale, come eventualmente modificate o emendate;

“*Ordine degli Avvocati*” o “*Ordine*” indica l’organismo, nazionale o locale, competente per la disciplina della condotta professionale degli avvocati;

“*Parte*” indica una parte dell’arbitrato;

“*Prova*” indica una prova documentale e/o una testimonianza resa in forma orale o scritta;

“*Rappresentante di Parte*” o “*Rappresentante*” indica qualsiasi persona, compresi i dipendenti della Parte, che compare in arbitrato in nome di una Parte e che per conto di tale Parte produce documenti, svolge argomentazioni o rende dichiarazioni davanti al Tribunale Arbitrale, non in qualità di Testimone o Consulente Tecnico, a prescindere dalla sua qualifica professionale o dall’iscrizione ad un

Ordine degli avvocati;

“*Relazione Tecnica*” indica una dichiarazione scritta di un Consulente Tecnico;

“*Testimone*” indica una persona che compare dinnanzi ad un Tribunale Arbitrale per rendere una testimonianza di fatto;

“*Testimonianza Scritta*” indica una dichiarazione scritta di un Testimone che ne riporta la testimonianza;

“*Tribunale Arbitrale*” o “*Tribunale*” indica un Arbitro unico o un collegio di Arbitri nell’arbitrato.

### **Applicazione delle Linee Guida**

- 1. Le Linee Guida si applicano quando e nella misura in cui le Parti lo abbiano pattuito o il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, intenda basarvisi, ove ritenga di avere il potere di pronunciarsi sulle questioni di rappresentanza delle Parti al fine di assicurare l’integrità e la correttezza del procedimento arbitrale.*
- 2. In caso di controversia sul significato delle Linee Guida, il Tribunale Arbitrale dovrebbe interpretarle avendo riguardo al loro scopo complessivo e nel modo più confacente all’arbitrato in questione.*
- 3. Le Linee Guida non intendono sostituire, in materia di rappresentanza delle Parti, le norme imperative di legge o le regole professionali o disciplinari altrimenti applicabili, né i regolamenti arbitrali scelti dalle Parti. Le Linee Guida non intendono neppure derogare alla convenzione arbitrale o limitare il dovere primario di lealtà del Rappresentante di Parte verso la parte che rappresenta, né il suo obbligo fondamentale di presentare dinanzi al Tribunale Arbitrale il caso di tale Parte.*

### **Commento alle Linee Guida 1–3**

Come illustrato nel Preambolo, le Parti e i Tribunali Arbitrali possono trarre beneficio da una guida in materia di Rappresentanza delle Parti, soprattutto nelle situazioni in cui divergenze di norme ed aspettative possono compromettere l’integrità e la correttezza del procedimento arbitrale.

Grazie alle presenti Linee Guida, e fatte salve le norme imperative di legge applicabili, nell’affrontare tali questioni i Tribunali Arbitrali non sono necessariamente

vincolati a operare, secondo un'analisi internazionalprivatistica, una scelta tra regole nazionali o domestiche in tema di condotta professionale. Le presenti Linee Guida, infatti, propongono un approccio finalizzato a tenere conto della natura multiforme del procedimento arbitrale internazionale.

Le presenti Linee Guida si applicano se e nella misura in cui le Parti hanno così concordato. Le Parti possono adottarle, in tutto o in parte, nella propria convenzione arbitrale o in qualsiasi momento successivo.

Anche un Tribunale Arbitrale può decidere di applicare le Linee Guida, o ispirarsi ad esse, una volta stabilito di avere il potere di pronunciarsi su questioni inerenti alla rappresentanza delle Parti, per assicurare l'integrità e la correttezza del procedimento arbitrale. Prima di decidere al riguardo, il Tribunale Arbitrale dovrebbe consentire alle Parti di esprimere la loro posizione.

Le presenti Linee Guida non stabiliscono se i Tribunali Arbitrali abbiano il potere di decidere su questioni relative alla rappresentanza delle Parti e sull'applicazione delle Linee Guida in assenza di un accordo tra le Parti al riguardo. Le Linee Guida né riconoscono né escludono l'esistenza di un tale potere. Spetta dunque al Tribunale stabilire se ha il potere di decidere su questioni inerenti alla rappresentanza delle Parti e di applicare le Linee Guida.

Un Rappresentante di Parte che opera nell'ambito dei poteri conferitigli, agisce per conto della Parte che rappresenta. Pertanto, un obbligo o un dovere di un Rappresentante di Parte è un obbligo o un dovere della Parte che rappresenta, sulla quale possono in ultima analisi ricadere le conseguenze della condotta scorretta del proprio Rappresentante.

## **Rappresentanza delle Parti**

*4. I Rappresentanti di Parte dovrebbero identificarsi come tali dall'altra Parte o Parti e dal Tribunale Arbitrale alla prima occasione. Una Parte dovrebbe informare prontamente il Tribunale Arbitrale e l'altra Parte o Parti di qualsiasi mutamento in tale rappresentanza.*

*5. Dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, una persona non dovrebbe accettare la rappresentanza di una Parte nell'arbitrato, qualora sussista tra essa e un Arbitro un rapporto tale da creare un conflitto di interessi, salvo che nessuna Parte vi si opponga dopo aver ricevuto adeguata informativa.*

*6. In caso di violazione della Linea Guida 5, il Tribunale*

*Arbitrale può adottare misure idonee a salvaguardare l'integrità del procedimento, compresa l'esclusione del nuovo Rappresentante di Parte dalla partecipazione in tutto o parte al procedimento arbitrale.*

### **Commenti alle Linee Guida 4–6**

I mutamenti nella rappresentanza delle Parti nel corso dell'arbitrato possono compromettere l'integrità del procedimento, qualora diano luogo a conflitti di interesse tra un Rappresentante di Parte di nuova nomina e uno o più Arbitri. In un tal caso, se giustificato dalla gravità delle circostanze e se ritenga di averne il potere, il Tribunale Arbitrale può escludere in tutto o in parte il nuovo Rappresentante dalla partecipazione al procedimento arbitrale. Per valutare la sussistenza di un tale conflitto di interesse, il Tribunale Arbitrale può basarsi sulle Linee Guida IBA sui Conflitti di Interessi nell'Arbitrato Internazionale.

Prima di adottare una tale misura, è importante che il Tribunale Arbitrale consenta alle Parti di esprimersi in merito alla sussistenza di un conflitto, ai poteri del Tribunale Arbitrale di decidere su tale conflitto e alle conseguenze della misura che il Tribunale Arbitrale ipotizza di adottare.

### **Comunicazioni con gli Arbitri**

7. *Se non diversamente pattuito dalle Parti e salve le eccezioni di cui sotto, un Rappresentante di Parte non dovrebbe intrattenere con un Arbitro alcuna Comunicazione Diretta riguardo all'arbitrato.*
8. *Non è inappropriato che un Rappresentante di Parte abbia Comunicazioni Dirette nelle seguenti circostanze:*
  - (a) *Un Rappresentante di Parte può comunicare con un potenziale Arbitro di Nomina di Parte per valutarne la competenza, esperienza, abilità, disponibilità, interesse ad assumere l'incarico e la sussistenza di potenziali conflitti di interesse.*
  - (b) *Un Rappresentante di Parte può comunicare con un potenziale Arbitro di Nomina di Parte o già nominato riguardo alla selezione dell'Arbitro Presidente.*
  - (c) *Qualora le Parti concordino nel ritenere ammissibile una tale comunicazione, un Rappresentante di Parte può comunicare con un*

*potenziale Arbitro Presidente per valutarne la competenza, esperienza, abilità, disponibilità, interesse ad assumere l'incarico e la sussistenza di potenziali conflitti di interesse.*

*(d) Le comunicazioni con un potenziale Arbitro di Nomina di Parte o Arbitro Presidente possono includere una descrizione generale della controversia, ma un Rappresentante di Parte non dovrebbe indagare sulle opinioni del potenziale Arbitro di Nomina di Parte o Arbitro Presidente quanto al merito della controversia.*

### **Commenti alle Linee Guida 7–8**

Le Linee Guida 7–8 trattano delle comunicazioni relative all'arbitrato tra un Rappresentante di Parte e un Arbitro o potenziale Arbitro.

Le Linee Guida tentano di riflettere le migliori prassi internazionali e, come tali, potrebbero pertanto divergere da prassi arbitrali nazionali più restrittive o che invece consentono Comunicazioni dirette in misura maggiore.

Le Comunicazioni Dirette, come definite nelle presenti Linee Guida, sono ammissibili solo in determinate circostanze, al di fuori delle quali un Rappresentante di Parte dovrebbe astenersi da qualsiasi comunicazione di tale natura. Le Linee Guida non si propongono di stabilire quando ha inizio o termine il periodo di riferimento. Esse riguardano comunque qualsiasi comunicazione effettuata nel contesto della costituzione del Tribunale Arbitrale o ad essa relativa.

Le Comunicazioni dirette con un potenziale Arbitro (Arbitro di Nomina di Parte o Arbitro Presidente) dovrebbero limitarsi ad una descrizione generale della controversia allo scopo di ottenere informazioni circa l'idoneità del potenziale Arbitro, come meglio specificato di seguito. Un Rappresentante di Parte non dovrebbe approfittare di questa occasione per indagare sulle opinioni del potenziale Arbitro quanto al merito della controversia.

I seguenti temi di discussione sono ammissibili nelle comunicazioni pre-nomina per valutare la competenza, esperienza, abilità, disponibilità, interesse ad assumere l'incarico e la sussistenza di conflitti di interesse del potenziale Arbitro: (a) le pubblicazioni, compresi libri, articoli e relazioni o partecipazioni a convegni del potenziale Arbitro; (b) qualsiasi attività del potenziale Arbitro e dello studio legale o organizzazione nel quale opera, atta a far sorgere dubbi legittimi sulla sua

indipendenza o imparzialità; (c) una descrizione della natura generale della controversia; (d) i termini della convenzione arbitrale, e in particolare, qualsiasi previsione riguardo alla sede, lingua, legge applicabile e regolamento arbitrale; (e) l'identità delle Parti, dei Rappresentanti di Parte, dei Testimoni, dei Consulenti Tecnici e dei soggetti coinvolti; e (f) le previsioni quanto a tempistica e svolgimento generale del procedimento.

Istanze al Tribunale Arbitrale senza la presenza o la conoscenza delle controparti sono ammissibili in determinate circostanze, se le parti si sono accordate al riguardo o se consentito dalla legge applicabile. Ciò potrebbe valere, in particolare, per le misure cautelari.

Infine, un Rappresentante di Parte può comunicare con il Tribunale Arbitrale se le controparti non partecipano ad un'udienza o al procedimento e non sono rappresentate.

### **Allegazione di fatti e produzione di prove al Tribunale Arbitrale**

9. *Un Rappresentante di Parte non dovrebbe consapevolmente allegare fatti falsi avanti il Tribunale Arbitrale.*
10. *Qualora venga a conoscenza di avere fatto un'allegazione falsa al Tribunale Arbitrale, un Rappresentante di Parte dovrebbe prontamente correggerla, salvo che ostino opposte considerazioni di riservatezza e confidenzialità ("privilege").*
11. *Un Rappresentante di Parte non dovrebbe produrre prove per Testimoni o Consulenti Tecnici che sappia essere false. Qualora un Testimone o un Consulente Tecnico intenda presentare o presenti prove che un Rappresentante di Parte sappia o scopra in seguito essere false, tale Rappresentante di Parte dovrebbe prontamente informare la Parte che rappresenta della necessità di adottare misure correttive e delle conseguenze della loro mancata adozione. A seconda delle circostanze, e salve opposte considerazioni di riservatezza e confidenzialità ("privilege"), il Rappresentante di Parte dovrebbe prontamente adottare misure correttive, che possono comprendere una o più delle seguenti azioni:*
  - (a) *raccomandare al Testimone o al Consulente Tecnico di testimoniare in maniera veritiera;*
  - (b) *adottare ragionevoli misure per indurre il Testimone o il Consulente Tecnico ad astenersi dal deporre il falso;*

- (c) spingere il Testimone o il Consulente Tecnico a correggere o ritirare la deposizione falsa;*
- (d) correggere o ritirare la deposizione falsa;*
- (e) rinunciare all'incarico di Rappresentante di Parte se le circostanze lo rendono necessario.*

## **Commenti alle Linee Guida 9–11**

Le Linee Guida 9–11 riguardano la responsabilità di un Rappresentante di Parte in relazione all'allegazione di fatti e alla produzione di prove al Tribunale Arbitrale. Questo principio è talvolta qualificato come dovere di franchezza o onestà nei confronti del Tribunale Arbitrale.

Le Linee Guida identificano due aspetti della responsabilità di un Rappresentante di Parte: il primo attiene alle allegazioni di fatto rese da un Rappresentante di Parte (Linee Guida 9 e 10), e il secondo attiene alla prova fornita da un Testimone o da un Consulente Tecnico (Linea Guida 11).

Riguardo alle allegazioni al Tribunale Arbitrale, le presenti Linee Guida prevedono due limitazioni ai principi stabiliti per i Rappresentanti di Parte. In primo luogo, le Linee Guida 9 e 10 si riferiscono solo alle false allegazioni di fatto. In secondo luogo, il Rappresentante di Parte deve avere effettiva consapevolezza della falsità dell'allegazione, che può desumersi dalle circostanze.

A norma della Linea Guida 10, un Rappresentante di Parte dovrebbe prontamente correggere qualsiasi falsa allegazione di fatto effettuata in precedenza al Tribunale Arbitrale, salvo che vi ostino opposte considerazioni di riservatezza e confidenzialità. Tale principio si applica anche, in caso di mutamento nella rappresentanza, a un Rappresentante di Parte di nuova nomina il quale venga a sapere che il suo predecessore ha fatto un'allegazione falsa.

Riguardo alle argomentazioni giuridiche presentate al Tribunale Arbitrale, un Rappresentante di Parte può sostenere qualsiasi interpretazione di una legge, contratto, trattato o altra fonte che ritenga ragionevole.

La Linea Guida 11 tratta della produzione al Tribunale Arbitrale di prove che un Rappresentante di Parte sappia essere false. Un Rappresentante di Parte non dovrebbe consapevolmente presentare una prova o testimonianza falsa. Pertanto, un Rappresentante di Parte non dovrebbe assistere o cercare di influenzare un Testimone o Consulente Tecnico a deporre il falso

davanti al Tribunale Arbitrale con una testimonianza orale o con Testimonianze Scritte o Relazioni Tecniche.

Le considerazioni relative alle Linee Guida 9 e 10 si applicano anche alla Linea Guida 11. La Linea Guida 11 è più specifica riguardo alle misure correttive che un Rappresentante di Parte può adottare qualora il Testimone o il Consulente Tecnico intenda presentare o presenti prove che il Rappresentante di Parte sa, o scopre successivamente, essere false. L'elenco di misure correttive contenuto nella Linea Guida 11 non è esaustivo. Tali misure possono arrivare alla rinuncia al mandato del Rappresentante di Parte, se giustificata dalle circostanze. L'impiego del termine "possono" nella Linea Guida 11 riconosce che alcune misure correttive, quali la correzione o il ritiro di prove false fornite dal Testimone o dal Consulente Tecnico, possono essere incompatibili con le regole deontologiche applicabili ai difensori in alcune giurisdizioni.

### **Scambio di Informazioni e Produzione di Documenti**

12. *Quando il procedimento arbitrale comporta o è probabile che comporti la produzione di Documenti, un Rappresentante di Parte dovrebbe informare il cliente dell'esigenza di preservare, nella misura ragionevolmente possibile, i Documenti potenzialmente rilevanti per l'arbitrato, compresi i Documenti elettronici, che verrebbero altrimenti eliminati in virtù di una policy sulla conservazione di Documenti o nel normale svolgimento delle attività aziendali.*
13. *Un Rappresentante di Parte non dovrebbe presentare alcuna Richiesta di Produzione o eccezione ad una Richiesta di Produzione per una finalità scorretta, quale ostacolare o ritardare inutilmente il procedimento.*
14. *Un Rappresentante di Parte dovrebbe illustrare alla Parte che rappresenta l'esigenza di produrre qualsiasi Documento che la Parte si è impegnata a produrre o che è oggetto di un ordine di produzione, nonché le potenziali conseguenze della mancata produzione.*
15. *Un Rappresentante di Parte dovrebbe raccomandare alla Parte che rappresenta di adottare, e assisterla in questo, le misure ragionevoli per assicurare che: (i) venga effettuata una ricerca ragionevole dei Documenti che essa si è impegnata a produrre o che*

*sono oggetto di un ordine di produzione; e (ii) vengano prodotti tutti i Documenti oggetto dell'ordine che non siano confidenziali (“non-privileged”).*

*16. Un Rappresentante di Parte non dovrebbe eliminare o occultare, o raccomandare ad una Parte di eliminare o occultare, i Documenti richiesti da un'altra Parte o che la Parte che rappresenta si è impegnata a produrre o è tenuta a produrre.*

*17. Qualora, nel corso di un arbitrato, un Rappresentante di Parte venga a conoscenza dell'esistenza di un Documento che avrebbe dovuto essere, ma non è stato, prodotto, questi dovrebbe informare la Parte che rappresenta dell'esigenza di produrlo e delle conseguenze della mancata produzione.*

### **Commenti alle Linee Guida 12–17**

L'IBA ha trattato la produzione di Documenti nelle Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale (si vedano gli Articoli 3 e 9). Le Linee Guida 12–17 riguardano la condotta dei Rappresentanti di Parte in relazione alla produzione di Documenti.

I Rappresentanti di Parte spesso non sono sicuri su se e in che misura le rispettive regole nazionali di condotta professionale si applichino alla conservazione, raccolta e produzione di documenti nell'arbitrato internazionale. È frequente che nel medesimo procedimento arbitrale i Rappresentanti di Parte seguano regole diverse. Ad esempio, un Rappresentante di Parte potrebbe considerarsi tenuto ad assicurare che la Parte che rappresenta ricerchi in modo ragionevole e produca tutti i Documenti non confidenziali rispondenti alle richieste, mentre un altro Rappresentante di Parte potrebbe considerare la produzione di Documenti responsabilità esclusiva della Parte che rappresenta. In queste circostanze, la disparità di accesso alle informazioni o alle prove potrebbe compromettere l'integrità e la correttezza del procedimento arbitrale.

Le Linee Guida intendono affrontare tali difficoltà suggerendo regole di condotta nell'arbitrato internazionale. Queste possono essere superflue laddove i Rappresentanti di Parte abbiano concezioni simili del proprio ruolo riguardo alla produzione di Documenti o la produzione di Documenti non sia richiesta o sia ridotta al minimo.

Le Linee Guida intendono promuovere l'adozione di misure oggettivamente ragionevoli per la conservazione, ricerca e produzione dei Documenti che una Parte è tenuta

a produrre.

A norma delle Linee Guida 12–17 un Rappresentante di Parte dovrebbe, a seconda del caso, raccomandare alla Parte che rappresenta di: (i) individuare le persone soggette al controllo della Parte che potrebbero essere in possesso di Documenti potenzialmente rilevanti per l'arbitrato, compresi i Documenti elettronici; (ii) informare tali persone dell'esigenza di preservare e non distruggere alcuno di tali Documenti; e (iii) sospendere o modificare le eventuali *policies* o le prassi in materia di conservazione dei Documenti in forza dei quali Documenti potenzialmente rilevanti potrebbero essere distrutti nel normale svolgimento delle attività aziendali.

A norma delle Linee Guida 12–17 un Rappresentante di Parte dovrebbe, a seconda del caso, raccomandare alla Parte che rappresenta, fornendole la necessaria assistenza, di (i) porre in essere un sistema ragionevole ed adeguato per la raccolta e l'esame dei Documenti in possesso delle persone soggette al controllo della Parte, al fine di individuare i Documenti rilevanti per l'arbitrato o oggetto di richiesta da un'altra Parte; e (ii) far sì che al Rappresentante di Parte siano fornite copie di tutti i Documenti del caso o gli sia consentito accedervi.

Mentre l'Articolo 3 delle Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale prescrive la produzione dei Documenti rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito, la Linea Guida 12 si riferisce soltanto ai Documenti potenzialmente rilevanti in quanto la sua finalità è diversa: nel momento in cui raccomanda alla Parte che rappresenta di conservare le prove, un Rappresentante di Parte non è normalmente in grado di valutarne la rilevanza effettiva, e il criterio per decidere sulla conservazione e la raccolta dei Documenti deve perciò essere la rilevanza potenziale per il caso in questione.

Infine, un Rappresentante di Parte non dovrebbe presentare una Richiesta di Produzione, o opporvisi, al solo fine di ostacolare l'arbitrato, ottenere documenti per finalità estranee al procedimento o causare ritardi inutili (Linea Guida 13).

## **Testimoni e Consulenti Tecnici**

*18. Prima di richiedere qualsiasi informazione ad un potenziale Testimone o Consulente Tecnico, un Rappresentante di Parte dovrebbe identificarsi, indicare la Parte che rappresenta e la ragione della richiesta.*

19. *Un Rappresentante di Parte dovrebbe segnalare a un potenziale Testimone il suo diritto di informare un proprio difensore del contatto e di chiederne l'assistenza, nonché di interrompere la comunicazione con il Rappresentante di Parte.*
20. *Un Rappresentante di Parte può assistere i Testimoni nella preparazione di Testimonianze Scritte e i Consulenti Tecnici nella preparazione di Relazioni Tecniche.*
21. *Un Rappresentante di Parte dovrebbe adoperarsi per far sì che una Testimonianza Scritta rifletta la percezione del Testimone riguardo ai fatti, eventi e circostanze rilevanti.*
22. *Un Rappresentante di Parte dovrebbe adoperarsi per far sì che una Relazione Tecnica rifletta l'analisi e la valutazione del Consulente Tecnico.*
23. *Un Rappresentante di Parte non dovrebbe invitare o incoraggiare un Testimone a deporre il falso.*
24. *Nel rispetto del principio secondo cui le prove fornite dovrebbero riflettere la percezione del Testimone riguardo ai fatti, agli eventi e alle circostanze rilevanti, o l'analisi e la valutazione del Consulente Tecnico, un Rappresentante di Parte può incontrare o intrattenere rapporti con i Testimoni e i Consulenti Tecnici per discuterne e prepararne la testimonianza.*
25. *Un Rappresentante di Parte può pagare, offrirsi di pagare, o consentire il pagamento:*
  - (a) *delle spese ragionevolmente sostenute da un Testimone o da un Consulente Tecnico per la preparazione della testimonianza o per testimoniare ad un'udienza;*
  - (b) *di un ragionevole compenso per il tempo dedicato da un Testimone alla testimonianza e alla sua preparazione; e*
  - (c) *di un ragionevole compenso per i servizi professionali di un Consulente Tecnico di Parte.*

### **Commenti alle Linee Guida 18–25**

Le Linee Guida 18–25 hanno ad oggetto i rapporti dei Rappresentanti delle Parti con i Testimoni e Consulenti Tecnici. I rapporti tra i Rappresentanti delle Parti e i Testimoni sono oggetto anche delle Linee Guida 9–11 relative alle Allegazioni di fatti e produzione di prove al Tribunale Arbitrale.

Molti professionisti attivi nell'ambito dell'arbitrato

internazionale sentono l'esigenza di regole di condotta più trasparenti e prevedibili riguardo ai rapporti con Testimoni e Consulenti Tecnici per favorire il principio di uguale trattamento delle Parti. Prassi diverse fra paesi possono creare disuguaglianza e compromettere l'integrità del procedimento arbitrale.

Le Linee Guida intendono riflettere la miglior prassi dell'arbitrato internazionale in tema di preparazione delle testimonianze dei Testimoni e Consulenti Tecnici.

Quando contatta un potenziale Testimone e prima di cercare di ottenerne qualsiasi informazione, un Rappresentante di Parte dovrebbe identificarsi e rivelare la ragione del contatto (Linea Guida 18). Un Rappresentante di Parte dovrebbe anche segnalare al potenziale Testimone il suo diritto di informare del contatto un difensore, di chiederne l'assistenza e coinvolgerlo in qualsiasi ulteriore comunicazione (Linea Guida 19).

Le regole di condotta professionale di alcune giurisdizioni impongono requisiti più stringenti in tema di contatti con potenziali Testimoni che si sanno essere rappresentati da un difensore. Ad esempio, alcuni sistemi di *common law* proibiscono al difensore di contattare un potenziale Testimone che egli sappia essere rappresentato da un avvocato nello specifico arbitrato.

Qualora si ritenga soggetto a requisiti più stringenti di quelli prescritti nelle presenti Linee Guida, un Rappresentante di Parte può discuterne con l'altra Parte e/o con il Tribunale Arbitrale.

Come stabilito dalla Linea Guida 20, un Rappresentante di Parte può fornire assistenza nella preparazione di Testimonianze Scritte e Relazioni Tecniche, ma dovrebbe adoperarsi per far sì che una Testimonianza Scritta rifletta la percezione del Testimone riguardo ai fatti, eventi e circostanze rilevanti (Linea Guida 21), e che qualsiasi Relazione Tecnica rifletta le opinioni, analisi e conclusioni del Consulente Tecnico (Linea Guida 22).

Un Rappresentante di Parte non dovrebbe invitare o incoraggiare un Testimone a fornire prove false (Linea Guida 23).

Nel quadro della preparazione della testimonianza per l'arbitrato, un Rappresentante di Parte può incontrarsi con Testimoni e Consulenti Tecnici (o potenziali Testimoni e Consulenti Tecnici) per discuterne la futura testimonianza. Un Rappresentante di Parte può anche assistere un Testimone nella preparazione della sua Testimonianza Scritta o Relazione Tecnica. Inoltre, un Rappresentante di

Parte può assistere un Testimone nella preparazione della sua deposizione per l'esame diretto e il contro-interrogatorio, anche mediante simulazioni di domande e risposte (Linea Guida 24). Questa preparazione può comprendere un esame delle procedure di escussione della testimonianza e la preparazione dell'esame diretto e del contro-interrogatorio. Tali contatti non dovrebbero tuttavia influire sull'autenticità della deposizione del Testimone o Consulente Tecnico, la quale dovrebbe sempre riflettere la percezione del Testimone riguardo ai fatti, eventi e circostanze rilevanti, o l'analisi e la valutazione del Consulente Tecnico.

Infine, i Rappresentanti delle Parti possono pagare, offrirsi di pagare o consentire il pagamento di un ragionevole compenso ad un Testimone per il proprio tempo e ad un Consulente Tecnico per i suoi servizi professionali (Linea Guida 25).

### **Provvedimenti in caso di Condotta Scorretta**

26. *Qualora il Tribunale Arbitrale, previa comunicazione alle Parti e dopo avere dato loro una ragionevole opportunità di essere sentite, ritenga che un Rappresentante di Parte abbia tenuto una Condotta Scorretta, esso può, se del caso:*

- (a) *ammonire il Rappresentante di Parte;*
- (b) *trarre le opportune conclusioni in sede di valutazione delle prove su cui il Rappresentante di Parte si è fondato o delle argomentazioni giuridiche da esso avanzate;*
- (c) *prendere in considerazione la Condotta Scorretta del Rappresentante di Parte in sede di ripartizione dei costi dell'arbitrato, indicando, se del caso, come e per quale importo la Condotta Scorretta del Rappresentante di Parte porta il Tribunale Arbitrale a decidere una diversa ripartizione dei costi;*
- (d) *adottare qualsiasi altra misura idonea ad assicurare la correttezza e l'integrità del procedimento.*

27. *Nell'affrontare le questioni relative alla Condotta Scorretta, il Tribunale Arbitrale dovrebbe prendere in considerazione:*

- (a) *l'esigenza di assicurare l'integrità e la correttezza del procedimento arbitrale e l'eseguità del lodo;*
- (b) *il possibile impatto sui diritti delle Parti di una*

*decisione relativa alla Condotta Scorretta;*

- (c) la natura e la gravità della Condotta Scorretta, compresa la misura in cui essa incide sullo svolgimento del procedimento;*
- (d) la buona fede del Rappresentante di Parte;*
- (e) considerazioni di confidenzialità e riservatezza (“privilege”); e*
- (f) la misura in cui la Parte rappresentata dal Rappresentante di Parte fosse consapevole della Condotta Scorretta e vi abbia consentito, l’abbia imposta o vi abbia partecipato.*

### **Commenti alle Linee Guida 26-27**

Le Linee Guida 26–27 indicano i possibili rimedi per affrontare la Condotta Scorretta di un Rappresentante di Parte.

Esse mirano a preservare o ripristinare la correttezza e l’integrità dell’arbitrato.

Il Tribunale Arbitrale dovrebbe tentare di applicare il rimedio, o la combinazione di rimedi, più appropriato, avuto riguardo alla natura e gravità della Condotta Scorretta, alla buona fede del Rappresentante di Parte e della Parte che rappresenta, all’impatto sui diritti delle Parti, all’esigenza di preservare l’integrità, l’efficacia e la correttezza dell’arbitrato e l’eseguibilità del lodo.

L’elenco dei fattori da tenere in considerazione contenuto nella Linea Guida 27 non è né esaustivo né vincolante, ma riflette piuttosto il bilanciamento complessivo da effettuare nel trattare la Condotta Scorretta di un Rappresentante di Parte, al fine di assicurare il corretto ed adeguato svolgimento dell’arbitrato.

Prima di imporre un qualsiasi rimedio in relazione ad una pretesa Condotta Scorretta, è importante che il Tribunale Arbitrale conceda alle Parti e al Rappresentante di Parte la cui condotta è contestata il diritto di essere sentiti riguardo agli addebiti mossi.